

f) Misure agroambientali

Caratteristiche principali

Riferimento all'articolo del Reg. (CE) n. 1257/99

Capo VI, art.23

Descrizione tecnica

La recente attività di valutazione del programma regionale di attuazione del Reg. (CEE) 2078/92 ha messo in evidenza un significativo livello di adesione delle aziende agricole alle misure agroambientali, soprattutto per quanto riguarda gli impegni alla riduzione dell'impiego degli input chimici in alcune aree del territorio (INEA, 1999).

Nonostante questo aspetto positivo ed incoraggiante, i principali problemi ambientali connessi all'esercizio dell'agricoltura rimangono tuttora quelli a suo tempo enunciati nel suddetto programma, sia per l'incompleta diffusione di tali nuove pratiche in tutte le aree sensibili, sia per il ritardato concreto avvio della fase più intensa di attuazione del programma che ha registrato il maggior livello di partecipazione delle aziende solo a seguito dall'ultima modifica approvata dalla Commissione europea (settembre 1998)

Si può dunque affermare che tali problemi consistono nella pressione esercitata dall'utilizzo di tecniche agronomiche tendenzialmente intensive nelle aree a maggiore vocazione produttiva ed, all'opposto, nelle aree più marginali coincidenti con gran parte del territorio di montagna, nelle conseguenze potenzialmente attivabili dalla cessazione dell'attività delle aziende ivi ubicate e dall'abbandono del territorio.

Le nuove misure agroambientali del presente PSR scaturiscono da una rinnovata concezione della strategia regionale di sviluppo delle aree rurali ed, in questo ambito, della componente che più specificamente si riferisce alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali incentivandone un uso sostenibile. In particolare, la scelta effettuata consiste nell'utilizzo dello strumento di intervento (i premi connessi all'assunzione di precisi impegni agroambientali) per orientare le scelte degli agricoltori:

- al raggiungimento di un livello diffuso di maggiore "salubrità" ed ecocompatibilità dei processi produttivi agricoli, nei riguardi delle risorse naturali: suolo aria ed acqua, in particolare, ma anche biodiversità e salute umana;
- all'affermazione di linee di produzione di derrate alimentari – consistenti in prodotti agricoli destinati al consumo fresco, come pure di materie prime per l'industria di trasformazione regionale con riferimento alle filiere produttive con prospettive più interessanti – ottenute secondo tecniche rispettose dell'ambiente (dall'agricoltura integrata ai metodi biologici) riconoscibili e, come tali, capaci di imprimere una importante caratteristica intrinseca ai prodotti regionali in questione in grado di migliorarne la competitività sui mercati, in sintonia con la strategia regionale complessiva di sviluppo che la Regione intende perseguire nelle aree rurali per il prossimo settennio.

Si tratta, quindi, di una strategia equilibrata che mira, da un lato, alla neutralizzazione di un fattore di debolezza ed ai rischi ad esso connessi (la pressione ambientale derivata dalle tecniche agronomiche più intensive nelle aree a vocazione produttiva del territorio regionale) e, dall'altro, alla valorizzazione di un punto di forza (la qualità dei prodotti agricoli regionali) e delle opportunità connesse alla valorizzazione delle componenti suddette, in sinergia rispetto alle altre azioni previste dal PSR e, più in generale, dalla programmazione regionale complessiva, per il rafforzamento dell'immagine dell'Abruzzo come regione dei parchi e dell'ambiente.

L'aspetto dell'abbandono delle attività agricole e silvo-pastorali nelle aree più marginali del territorio è ugualmente preso in considerazione dalla strategia regionale adottata per la formulazione del PSR, anche se ad esso vengono destinati altri strumenti di intervento previsti dal piano.

Le misure agroambientali raccolgono in un unico quadro programmatico le azioni di sostegno dei metodi di produzione agricola compatibili con la protezione dell'ambiente.

In pratica si realizzeranno le seguenti azioni i cui contenuti vanno al di là dell'adozione delle buone pratiche agricole:

- Azione 1 "Agricoltura integrata"
- Azione 2 "Agricoltura biologica"
- Azione 3 "Premio ai pascoli e prati-pascoli"

Gli obiettivi che la presente Misura persegue attraverso l'attuazione delle singole Azioni sono i seguenti:

- Azione 1: essa promuove l'adozione di metodi di produzione agricola a minore impatto ambientale, che prevedano la riduzione dell'uso dei prodotti di sintesi (fertilizzanti, ed antiparassitari, in particolare), contribuendo alla diffusione dei criteri indicati nel "Progetto regionale di difesa guidata ed integrata" per il controllo degli inquinamenti da agricoltura;
- Azione 2: essa promuove l'adozione di tecniche colturali, con esclusione dell'impiego di sostanze chimiche, mediante l'introduzione e il mantenimento di metodi di produzione biologici (Reg. (CE) n. 2092/91) anche nel settore della zootecnia (Reg. (CE) n. 1804/1999);
- Azione 3: essa promuove l'orientamento dell'agricoltura verso una diminuzione dell'impatto ambientale, esaltandone la funzione di conservazione del territorio. Con questa azione si intende valorizzare la funzione della zootecnia per lo sviluppo delle zone rurali, favorendo un assetto produttivo aziendale a garanzia della qualità delle produzioni zootecniche e del benessere degli animali.

Si riportano di seguito i principali elementi tecnici, che caratterizzano gli impegni degli agricoltori aderenti alle tre Azioni indicate e che rappresentano un "superamento" di quanto previsto dalle Normali Buone Pratiche Agricole (riportate anch'esse in Allegato al presente PSR), coerentemente con quanto previsto dal Reg. (CE) 1257/1999.

Le aziende che aderiscono all'**Azione 1** – sia nel caso di aziende la cui superfici non sono mai state oggetto di impegni di cui alla precedente Misura A1 del Programma regionale di attuazione del Reg. (CEE) 2078/92, sia per le aziende che hanno invece già aderito in passato alla misura suddetta - si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche definite nel "Progetto regionale di difesa guidata ed integrata" opportunamente integrate da disposizioni inerenti altre componenti della pratica agricola (vedi Alleg. al presente PSR) per tutte le colture oggetto di impegno ai fini della Azione 1.

Gli impegni specifici che superano la Normale Buona Pratica Agricola, in generale, riguardano:

- Successione colturale – Adozione avvicendamenti colturali con almeno tre diverse colture nel periodo di quattro anni. La pratica del ristoppio per i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo sono considerate colture analoghe) non è ammessa, ad eccezione della successione grano-orzo, in ambiente collinare, seguita da un prato di erba medica per la durata di tre anni (nell'ipotesi di una rotazione di durata quinquennale).

- Difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti – In generale, l’attuazione del Progetto regionale di difesa guidata ed integrata prevede l’impiego di prodotti a minore rischio di tossicità, a maggiore compatibilità ambientale (rispettando il criterio della selettività), nella minore quantità possibile (sia in relazione alle tecniche di distribuzione ed alla corretta taratura dei mezzi meccanici per la distribuzione dei prodotti, sia rispetto alle dosi di principio attivo indicate) e solo nel caso di effettiva esigenza di intervento (superando la soglia minima che giustifica tecnicamente il ricorso ai trattamenti).
- Fertilizzazione – Essa viene attuata attraverso il piano di concimazione contenuto nel Piano Aziendale di Azione Agroambientale, la cui impostazione tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - definizione dei quantitativi di unità fertilizzanti distribuiti per coltura – nel limite dei massimali consentiti dalle disposizioni regionali (vedi Allegato) – sulla base del bilancio tra asportazioni e risorse dei terreni (suffragate da idonee analisi chimico fisiche su campioni di suolo individuati secondo un opportuno piano di campionamento) e scelta giustificata del formulato commerciale dei fertilizzanti che si prevede di utilizzare; i limiti massimi di unità fertilizzanti distribuibili per singola coltura sono pari all’80% dei quantitativi previsti dalle Normali Buone Pratiche Agricole (vedi Allegato);
 - definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in base alle loro caratteristiche ed alle condizioni climatiche
 - definizione delle eventuali modalità di trattamento ed impiego di reflui zootecnici nel piano di concimazione, con limiti quantitativi ridotti del 20% rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale di tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati.

L’adesione delle aziende all’Azione 1 comporta l’assunzione degli impegni descritti su tutta la SAU aziendale, ad eccezione delle superfici impegnate da colture protette per le quali va tenuta una contabilità ed una gestione dei magazzini separata. Nel caso di aziende con una SAU superiore a 50 ettari con più di un corpo, è possibile l’adesione “parziale” all’Azione 1 purché i corpi risultino separati e distanti in linea d’aria almeno 500 metri lineari (distanza da calcolarsi rispetto ai confini più prossimi); anche in questo caso, per i corpi non assoggettati agli impegni dell’Azione dovranno essere tenute contabilità e gestione separata dei magazzini.

La durata dell’impegno per l’Azione 1 è di cinque anni.

Le aziende che aderiscono all’**Azione 2** – sia nel caso di aziende la cui superfici non sono mai state oggetto di impegni di cui alle precedenti Misure A2 e A3 del Programma regionale di attuazione del Reg. (CEE) 2078/92, sia per le aziende che hanno invece già aderito in passato alle misure suddette – si impegnano ad introdurre o mantenere i metodi di produzione biologici previsti dalla vigente normativa comunitaria – Reg. (CEE) 2092/91, Reg. (CE) 1804/1999 – e nazionale. E’ fatto obbligo, inoltre, il rispetto delle seguenti condizioni:

- l’impegno riguarderà tutta la superficie aziendale, per aziende accorpate;
- nel caso di più corpi sperati e distanti almeno 500 metri lineari dal confine più prossimo, l’impegno potrà essere assunto per un solo corpo, a condizione che vengano tenute una contabilità e magazzini sperati;
- in ogni caso, sui corpi non assoggettati all’impegno dell’Azione 2 dovranno essere rispettate le Normali Buone Pratiche Agricole.

La durata dell’impegno per l’Azione 2 è di cinque anni.

Le aziende che aderiscono all'**Azione 3** – il cui obiettivo specifico è la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico e dall'inquinamento, – devono perseguire il mantenimento e lo sviluppo dei pascoli e dei prati-pascoli ed il recupero di territori abbandonati attraverso le seguenti operazioni:

- la realizzazione e la periodica manutenzione (annuale) di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie superficiali, per mantenere l'equilibrio idrogeologico dei terreni e ridurre il rischio di dissesto idrogeologico;
- lo sfalcio periodico (almeno una volta per anno) della vegetazione infestante e arbustiva (se presente), al fine di ridurre il rischio di incendi;
- la realizzazione di operazioni meccaniche periodiche (strigliatura dei pascoli), senza impiego di fertilizzanti (sia di sintesi che organici) né di diserbanti, almeno una volta l'anno, per mantenere condizioni ambientali favorevoli alla sopravvivenza della flora e della fauna spontanea, limitando la diffusione di associazioni vegetali degradate poco appetibili per gli animali selvatici e distruttive nei confronti delle specie vegetali protette;
- la limitazione del carico di bestiame al pascolo, che non potrà eccedere le 1,4 UBA per ettaro, al fine di orientare l'azienda verso un modello pastorale, per realizzare produzioni estensive di qualità e diminuire l'impatto ambientale e garantendo il benessere animale.

La durata dell'impegno per l'Azione 3 è di cinque anni.

Entità del contributo comunitario

L'entità del contributo comunitario previsto nell'intero periodo di programmazione figura nella tabella finanziaria indicativa. La percentuale di partecipazione del Feaog alla spesa pubblica è pari al 50%.

Intensità dell'aiuto e differenziazione applicata

Le azioni previste nell'ambito delle misure agroambientali, saranno applicate, sull'intero territorio regionale, nel limite delle disponibilità finanziarie della misura per il pagamento dei premi agli agricoltori che sottoscriveranno i vari impegni previsti.

L'unica differenziazione applicata consiste nella concessione dell'incentivo (entro la misura massima del 20% come previsto dal Reg. CE 1257/1999), oltre ai premi di base, alle aziende che aderiscono alle Azioni 1 e 2 i cui terreni ricadono all'interno di aree protette (nazionali e regionali) del territorio abruzzese.

Le modalità applicative delle Azioni tengono conto di una particolare distribuzione delle diverse colture nel territorio secondo le condizioni altimetriche; in pratica, si verifica una sorta di specializzazione colturale delle aziende della collina litoranea ed interna rispetto alle aziende di montagna, così come riportato nella descrizione delle diverse fasce in cui il territorio regionale risulta suddivisibile.

Una ulteriore caratteristica delle realtà agricole regionali è rappresentata dalla standardizzazione delle tecniche colturali adottate dagli agricoltori nella coltivazione delle varie specie presenti; tale standardizzazione, d'altra parte, discende direttamente dalla specializzazione colturale sopra descritta, per cui in presenza di condizioni ambientali simili (con particolare riferimento all'ambiente pedoclimatico), le componenti delle tecniche colturali – con particolare riferimento alla fertilizzazione ed alla difesa delle colture – restano le stesse, così come del tutto simili risultano le produzioni (in termini di rese per ettaro).

In particolare, il calcolo dei premi da corrispondere per l'Azione 1 "Agricoltura Integrata" e per l'Azione 2 "Agricoltura Biologica", è effettuato con riferimento alle singole specie – per gruppi omogenei dal punto di vista delle tecniche produttive e dei risultati economici, rispetto ai quali determinare le perdite di reddito conseguenti all'assunzione degli impegni agroambientali – e con riferimento alle tecniche colturali suddette.

Per quanto sopra esposto, tali premi sono determinati (e giustificati) con riferimento alle singole specie senza differenziazione in relazione all'ubicazione delle aziende che sottoscrivono gli impegni agroambientali, dal momento che, al variare della localizzazione, si registra un diverso ordinamento produttivo (ovvero diverse colture presenti in azienda) ma non una diversa tecnica colturale o una diversa resa per ettaro che potrebbe determinare una diversa entità della perdita di reddito conseguente all'assunzione delle tecniche integrate, o di quelle biologiche.

Per gli obblighi connessi al mantenimento degli impegni agroambientali di durata minimo quinquennale, i beneficiari percepiranno un sostegno annuale, che sarà calcolato tenendo conto, lungo tutta la durata dell'impegno:

- del mancato guadagno;
- dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

I premi relativi ad ogni singola Azione sono riportati di seguito.

Azione 1. Agricoltura integrata

	I – II Fascia	Aree preferenziali
<i>Vite da vino comune</i>	600 Euro / ha	720 Euro / ha
<i>Vite da vino doc e Fruttiferi</i>	700 Euro / ha	840 Euro / ha
<i>Olivo</i>	300 Euro / ha	360 Euro / ha
<i>Cereali</i>	150 Euro / ha	180 Euro / ha
<i>Ortive</i>	400 Euro / ha	480 Euro / ha
<i>Piante industriali</i>	300 Euro / ha	360 Euro / ha

I pascoli permanenti sono esclusi dalla concessione del premio.

I nuovi impianti di colture arboree possono beneficiare del premio intero a partire dal 4° anno dopo la messa a dimora. Fino ad allora percepiranno il 25% del premio intero.

Nel caso di olivicoltura consociata, ai fini del calcolo del premio, si considera oliveto un ettaro di superficie con almeno 120 piante; al di sotto di 120 piante la superficie viene ragguagliata rispetto alla densità di un oliveto specializzato pari a 200 piante/ettaro.

Azione 2. Agricoltura biologica

	I – II Fascia	Aree preferenziali
<i>Vite da vino comune</i>	700 Euro / ha	840 Euro / ha
<i>Vite da vino doc e Fruttiferi</i>	800 Euro / ha	900 Euro / ha
<i>Olivo</i>	400 Euro / ha	480 Euro / ha
<i>Cereali</i>	200 Euro / ha	240 Euro / ha
<i>Ortive</i>	500 Euro / ha	600 Euro / ha
<i>Piante industriali</i>	400 Euro / ha	480 Euro / ha

I nuovi impianti di colture arboree possono beneficiare del premio intero a partire dall'anno di entrata di produzione. Fino ad allora percepiranno il 40% del premio intero.

Nel caso di olivicoltura consociata, ai fini del calcolo del premio, si considera oliveto un ettaro di superficie con almeno 120 piante; al di sotto di 120 piante la superficie viene ragguagliata rispetto alla densità di un oliveto specializzato pari a 200 piante/ettaro.

Azione 3 Premio ai pascoli e prati pascoli

L'Azione 3 prevede l'erogazione di un premio per unità di superficie utilizzata con il pascolamento. Il premio è modulato per carico animale e fascia altimetrica in modo da renderla aderente alle caratteristiche dell'ambiente rurale.

Le specie animali interessate sono i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini, con priorità agli indirizzi produttivi da carne.

I beneficiari sono gli allevatori singoli ed associati che adottino le azioni previste.

I valori di riferimento per il carico animale sono così indicati:

- zona svantaggiata	1 UBA/ettaro/anno	120 euro/ettaro;
- zona montana	0,5 UBA/ettaro/anno	100 euro/ettaro.

Per l'esclusivo utilizzo dei pascoli montani, il premio è riconosciuto per un periodo di pascolamento non inferiore ai tre mesi.

In aggiunta al premio sopraindicato può essere *riconosciuto un premio supplementare di 30 euro/ettaro* per l'impiego di recinzioni mobili finalizzato al migliore utilizzo dei pascoli ed al mantenimento dell'equilibrio ambientale con la salvaguardia delle essenze autoctone.

Gli allevatori per avere diritto al premio devono effettuare il pascolamento per un minimo di 180 giorni all'anno (in aree vallive e montane anche fra loro funzionalmente integrate, con spostamento altimetrico in relazione alla disponibilità foraggera). È ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale e alla conseguente produzione foraggiere delle superfici interessate, una variazione massima (in più o in meno) del 20% della durata del periodo di pascolamento. Il carico animale ha come unità di riferimento l'UBA/ettaro/anno, con indicazioni di soglia di carico per fascia altimetrica che garantiscano un' corretta utilizzazione dell'erba.

La giustificazione dei premi è data dai maggiori oneri in termini di tempo e di costi, richiesti all'allevatore per rispettare le prescrizioni dell'azione. I premi sono commisurati alle rese foraggiere conseguibili per fascia altimetrica.

Va ricordato che il premio rappresenta anche un incentivo alla diffusione del modello aziendale pastorale e della zootecnia estensiva a minore impatto ambientale, per il miglioramento del paesaggio.

Giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi

Gli impegni relativi all'Azione 1 sono principalmente finalizzati alla riduzione ed alla prevenzione dell'inquinamento (delle falde e dei terreni) da attività agricole nelle aree maggiormente sensibili che occupano la fascia della media-bassa collina e l'area costiera abruzzese. Tali impegni, in particolare prevedono la riduzione generalizzata dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati dalle aziende agricole e l'adozione o il mantenimento di metodi di produzione integrata.

La diffusione ed il mantenimento dell'agricoltura biologica (Azione 2), è un obiettivo che la Regione persegue su tutto il proprio territorio in quanto correlato sia alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni ambientali generali, sia al soddisfacimento di esigenze dei consumatori sempre più avvertite.

Il sostegno alle attività previste dall'azione 3 consentono una continua e razionale utilizzazione delle superfici a pascolo regionali. Si permette così di mantenere l'equilibrio nell'agroecosistema pascolo evitando fenomeni di degrado che possono derivare da una sovrautilizzazione ma anche, per fenomeni diversi, dall'abbandono dell'attività di pascolo.

Razze animali minacciate di estinzione: dimostrazione che si tratta di animali a rischio sulla base di dati scientifici approvati dalle organizzazioni internazionali riconosciute come autorevoli in materia

Non applicabile.

Risorse genetiche minacciate di erosione genetica: dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie locali, la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale

L'ARSSA ha in corso di realizzazione un progetto per la collezione, lo studio e la conservazione del germoplasma di specie di interesse agrario della regione Abruzzo.

Sulla scorta di quanto emerso dallo studio, in attesa di una specifica legislazione in materia, l'ARSSA è attualmente impegnata a definire i Repertori regionali delle specie e degli ecotipi vegetali ed animali soggetti ad erosione genetica. Sulla base di tali repertori saranno definite le incentivazioni agli agricoltori per la conservazione e la moltiplicazione degli ecotipi compresi nei repertori e si procederà a formulare una proposta di modifica del PSR con inserimento nelle Misure Agroambientali di una specifica azione a ciò finalizzata.

Informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso

Gli aiuti previsti dalle singole azioni agroambientali previste dalla misura sono accessibili da imprenditori agricoli, singoli o associati, che abbiano legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni (proprietà, affitto, cessione in uso, etc.); nel caso di terreni demaniali, sarà indispensabile dimostrare la disponibilità esclusiva del fondo per tutta la durata dell'intervento.

In particolare, gli obblighi assunti dai beneficiari connessi all'assunzione degli impegni agroambientali riguardano:

- la dimostrazione del titolo di possesso dei terreni e la dichiarazione di impegno a rispettare i contenuti tecnici dell'azione prescelta per la durata prevista (cinque anni);
- la presentazione di un *Piano Aziendale di Azione Agroambientale* – contenente informazioni generali sul richiedente (dati anagrafici e fiscali), la descrizione generale dell'azienda con allegata mappa catastale, indicazione degli interventi tecnici previsti per conseguire i risultati attesi (ordinamento colturale, rotazioni agronomiche, piani di concimazione, piani di difesa fitoriatica e di controllo della vegetazione infestante) indicazione della Fascia di appartenenza – firmato da un tecnico abilitato o da un divulgatore agricolo dei Servizi di Sviluppo Agricolo regionali;
- l'adozione di un *Registro Agronomico Aziendale*, per la trascrizione, in ordine cronologico, di tutti i trattamenti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti effettuati, indicando i principi attivi, i formulati commerciali e le quantità utilizzate;
- il mantenimento in efficienza delle macchine distributrici dei fitofarmaci.

Ai beneficiari degli aiuti previsti dal Programma Regionale d'attuazione del Reg.(CE) n.2078/1992 i cui impegni sono scaduti entro il 1999, è concessa la possibilità di un anno di proroga del precedente regime di aiuto.

Gli impegni conclusi dalla Regione a valere sulle altre misure agroambientali del precedente Programma regionale di attuazione del Reg. (CEE) 2078/92 (Misure B, D1, D2, E ed F) che verranno a scadere negli anni successivi al 2000, in quanto originati da domande di prima adesione presentate ed approvate dalla Regione Abruzzo prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (CE) 1257/1999), si concluderanno sulla base del precedente programma suddetto, senza alcun adeguamento al presente PSR.

Coloro che decidano di aderire ad una o più azioni previste, dovranno impegnarsi per almeno un quinquennio, nel rispetto degli obblighi e degli impegni stabiliti e saranno sottoposti a controllo.

Tali controlli risulteranno finalizzati a verificare la rispondenza delle dichiarazioni contenute nel Piano Aziendale di Azione Agroambientale con la situazione di fatto (controlli in fase istruttoria) e ad accertare il rispetto degli impegni assunti (controlli in fase di applicazione della misura).

I controlli per le nuove adesioni e in corso di impegno saranno eseguiti secondo la normativa di cui al Reg. CE n. 746/96 ed alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 159/98.

E' possibile combinare vari impegni agroambientali (Azione 1 e Azione 2), purché essi siano complementari e compatibili. Lo stesso impegno, però, non può beneficiare di pagamenti erogati a norma del presente piano e di un altro regime comunitario di aiuti, fatta eccezione per i terreni sottoposti a regime di ritiro dalla produzione a norma del Reg. (CE) n. 1251/99.

La domanda di adesione al programma deve essere consegnata entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annata agraria di inizio degli interventi, dalla quale decorre la durata dell'impegno. Le modalità, gli Uffici di riferimento e la documentazione completa per la consegna della domanda di adesione, la fase di istruttoria e la pubblicazione delle graduatorie saranno definiti nelle disposizioni attuative.

Descrizione della copertura della misura che mostri come essa si applica in funzione del fabbisogno, fino a che punto è mirata in termini di copertura geografica, settoriale o altro

La zonizzazione del territorio ai fini dell'attuazione delle nuove misure agroambientali è strettamente ancorata alla strategia regionale sopra descritta ed all'impostazione tecnica delle misure stesse.

La concentrazione degli obiettivi, perseguiti verso il contenimento dell'impiego degli input chimici e la diffusione di tecniche agronomiche ecocompatibili (agricoltura integrata e biologica), giustifica la scelta di suddividere il territorio in fasce caratterizzate da ordinamenti colturali omogenei sotto il profilo dei singoli processi praticati (specie coltivate).

Si ritiene pertanto che la zonizzazione adottata dal precedente programma regionale di azione agroambientale, possa adeguatamente supportare l'attuazione delle nuove misure agroambientali, proprio per la caratteristica concentrazione delle nuove azioni e degli impegni previsti per il periodo 2000-2006 e per la esclusiva rilevanza che assume la differenziazione del territorio regionale in funzione delle specie coltivate e delle relative tecniche agronomiche.

La delimitazione delle aree regionali entro le quali definire gli impegni delle nuove azioni agroambientali, è ottenuta considerando la classificazione delle zone agrarie adottata dall'ISTAT. Tali zone sono rappresentate da raggruppamenti di Comuni aventi caratteristiche sociali, strutturali, agricole, geomorfologiche e idrogeologiche simili. Secondo tale classificazione il territorio regionale viene suddiviso in 3 zone agrarie:

- 1^a zona - *collina litoranea*, che interessa le aree fino a 300 m di altitudine e comprende una fascia strettamente costiera estesa su una superficie complessiva di 209.000 ettari. In questa zona prevale la coltivazione della vite, dell'olivo e delle colture frutticole, orticole e industriali per le quali vengono spesso utilizzate tecniche intensive;
- 2^a zona - *collina interna*, che interessa le aree con altitudine compresa tra 300 e 600 m e comprende la fascia contigua alla collina litoranea. In questa zona l'agricoltura si caratterizza per la presenza della vite e dell'olivo nelle zone altimetriche più basse e del comparto cerealicolo-zootecnico nelle aree pedemontane. Tale area si estende su una superficie complessiva di 168.000 ettari;
- 3^a zona - *montagna*, che comprende tutte le aree con altitudine superiore ai 600 m ed interessa una superficie complessiva di quasi 703.000 ettari. In questa zona prevalgono nettamente le

aziende cerealicolo-zootecniche e tutta l'area viene considerata svantaggiata in base alla Direttiva 268/75. In essa inoltre sono comprese le aree protette nazionali situate nel territorio abruzzese (Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco Nazionale della Maiella, Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga), ed il Parco Regionale del Velino-Sirente.

All'interno della zona agraria di montagna è geograficamente inserito anche il bacino del Fucino che presenta tuttavia specifiche caratteristiche pedologiche e agronomico-produttive, essendo diffusa in modo prevalente la coltivazione intensiva e specializzata di colture orticole e industriali. Partendo da questa suddivisione il programma agroambientale procede alla zonizzazione del territorio regionale in due fasce entro le quali differenziare l'applicazione degli interventi:

- *Fascia I*, alla quale appartengono tutte le aziende che ricadono nelle zone della collina interna e litoranea e le aziende ricadenti nel bacino del Fucino e nei Piani Palentini;
- *Fascia II*, con le aziende che appartengono alla zona di montagna.

Dal momento che la distribuzione dei processi produttivi segue un andamento piuttosto regolare in funzione delle caratteristiche fisico-geografiche del territorio – secondo una sorta di specializzazione colturale in funzione dell'altitudine – il riferimento alle colture per il calcolo dei premi costituisce di per sé l'elemento discriminante ai fini del calcolo della compensazione da erogare all'azienda per l'assunzione dell'impegno riferito alle due azioni attualmente previste (agricoltura integrata e biologica).

L'applicazione degli impegni agroambientali previsti riguarderà l'intero territorio regionale. Le fasce considerate nella zonizzazione del territorio regionale sono utilizzate ai fini dell'applicazione dell'impegno relativo all'agricoltura integrata, secondo una priorità assegnata per le aziende ricadenti all'intero della Fascia I, la quale comprende le aree più sensibili al problema dell'impiego di tecniche agronomiche intensive in considerazione delle colture praticate. Per l'applicazione dell'impegno relativo all'agricoltura biologica non è, invece, prevista alcuna discriminazione del territorio, in relazione all'importanza strategica della diffusione di tali pratiche rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del presente PSR.

Infine, un ulteriore elemento di zonizzazione del territorio regionale per l'applicazione delle misure agroambientali, è rappresentato dalla presenza di aree protette (nazionali e regionali) che rappresentano, nel loro insieme, un ambito "preferenziale" di applicazione degli impegni previsti (sia per l'agricoltura integrata che per il biologico) e per le quali si prevede di applicare un "incentivo" all'adesione al nuovo programma, con l'obiettivo di massimizzare la diffusione delle azioni in relazione alle caratteristiche generali delle aree interessate.

Nell'ambito delle aree protette saranno in futuro considerate, man mano che verranno definiti gli appositi strumenti di gestione previsti, quelle proposte per il Programma NATURA 2000 (SIC e ZPS), per le quali si prevede di implementare le misure agroambientali introducendo azioni specifiche secondo le indicazioni che scaturiranno dagli strumenti di gestione suddetti. In ogni caso, nelle aree individuate ai sensi delle direttive comunitarie Habitat e Uccelli, gli interventi realizzati nell'ambito di questo PSR dovranno rispettare l'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito ed i costi originati in rapporto alle normali buone pratiche agricole, b) le ipotesi agronomiche di partenza, c) il livello di incentivazione e relativa giustificazione in base a criteri oggettivi

Le ipotesi di base per il calcolo dei premi ad ettaro spettanti per l'adesione agli impegni delle Azioni previste dalla misura, si basa sulla considerazione delle componenti delle tecniche colturali prescelte, rispetto a quanto previsto dalle Normali buone Pratiche Agricole (vedi Allegato), e della

stima degli effetti positivi o negativi da queste esercitato sul conto colturale finalizzato a determinare il Reddito Lordo di ciascuna classe di colture considerata.

Le colture interessate dall'applicazione degli impegni delle misure agroambientali e rispetto alle quali sono rapportati i premi corrisposti per unità di superficie (SAU) sono:

- oliveti da olio e da mensa (in coltura specializzata);
- vigneti per uva da vino comune;
- vigneti per uva da vino Doc (a tale classe sono assimilate anche tutte le colture frutticole);
- cereali (a tale raggruppamento sono assimilate anche altre colture annuali, ad eccezione delle colture orticole e delle industriali considerate come raggruppamenti a se stanti);
- colture orticole (in pieno campo);
- colture industriali (patata, barbabietola da zucchero, girasole e altre oleaginose);
- pascoli e prati-pascoli.

Le tecniche agronomiche connesse agli impegni previsti (agricoltura integrata ed agricoltura biologica) incidono in misura significativa sulle componenti del conto colturale di seguito rappresentate:

- rese produttive ad ettaro (in genere, con effetti negativi, più o meno pronunciati a seconda della coltura e del tipo di tecnica);
- prezzi di vendita dei prodotti (talvolta, con effetti positivi, per un accertato riconoscimento di qualità dei prodotti ottenuti con metodi di agricoltura integrata o biologica)
- impiego di mezzi tecnici e relativo costo di acquisito per le aziende (generalmente le tecniche integrate e biologiche ottengono una riduzione dei quantitativi dei mezzi tecnici, soprattutto dei fertilizzanti e degli antiparassitari, non sempre associata ad una riduzione dei costi variabili ad essi connessi, dal momento che quelli ammessi presentano molto spesso costi unitari superiori rispetto ai prodotti impiegabili con la Normale Buona Pratica Agricola);
- impiego di manodopera (quasi sempre, la riduzione delle rese produttive connessa all'adozione delle tecniche integrate o biologiche consente qualche risparmio di manodopera, soprattutto per le operazioni di raccolta);

Esse inoltre attivano costi aggiuntivi per gli agricoltori interessati ad aderire alle Misure, originati dall'esigenza di effettuare sovente analisi del terreno, analisi finalizzate alla certificazione dei prodotti ottenuti con metodi biologici, costi tecnici ed amministrativi connessi alla predisposizione del Piano Aziendale di azione agroambientale, ed alla presentazione della domanda di premio alla Regione.

La stima delle differenze del risultato economico tra le colture applicando il processo produttivo convenzionale e le stesse con l'applicazione delle misure è riportata nelle tabelle "giustificazione premi" riportate di seguito.

Per l'Azione 3 il costo della conservazione dei pascoli e dei prati pascoli, è dato dalle operazioni a tal fine necessarie. Per quanto riguarda il valore del fieno, talora esso non è neppure sufficiente a compensare il costo delle operazioni relative alla fienagione successiva al taglio, specialmente dove le pendenze sono più elevate. Pertanto nella valutazione del costo dell'azione si omette la deduzione del valore del foraggio supponendolo pari al costo delle operazioni di fienagione. Rientrano nel costo dell'Azione 3 la predisposizione di punti acqua per l'abbeveraggio degli animali, il decespugliamento, la manutenzione del cotico erboso, una maggiore permanenza degli animali al pascolo, e l'adozione di opportuni turni di pascolamento. In ogni caso è opportuno differenziare l'incentivo dell'Azione 3 per gli appezzamenti situati a diversa quota altimetrica.

I dati tecnico-economici utilizzati per la giustificazione dei premi sono di fonte regionale, in base alle conoscenze e alla disponibilità dei dati RICA Abruzzo, acquisiti dai funzionari della Direzione Agricoltura.

Giustificazione degli aiuti per le aziende ricadenti nella I e II fascia

(valori in lire)

Confronto coltura convenzionale e coltura praticata secondo gli impegni dell' **azione 1**

NBPA	coltura secondo la NBPA											
	resa unitaria (q/ha)	ricavo unitario	PLV	costo fertilizzanti	costo diserbo e fitofarmaci	altri costi colturali	reddito lordo					
Oliveto	40	185.000	7.400.000	225.000	90.000	1.000.000	6.085.000					
Vigneto - vino com	220	70.000	15.400.000	250.000	700.000	1.350.000	13.100.000					
Vigneto - vino doc	140	120.000	16.800.000	250.000	700.000	1.100.000	14.750.000					
Cereali	42	45.000	1.890.000	230.000	60.000	160.000	1.440.000					
Ortive	400	30.000	12.000.000	600.000	900.000	1.500.000	9.000.000					
Industriali	600	11.000	6.600.000	700.000	800.000	1.900.000	3.200.000					
Azione 1	azione 1 Agricoltura Integrata											
	resa unitaria (q/ha)	ricavo unitario	PLV	costo fertilizzanti	costo diserbo e fitofarmaci	altri costi colturali	costi connessi all'Azione	reddito				
Oliveto	38	185.000	7.030.000	140.000	220.000	1.000.000	165.000	5.505.000				
Vigneto - vino com	200	70.000	14.000.000	200.000	500.000	1.300.000	235.000	11.765.000				
Vigneto - vino doc	130	120.000	15.600.000	200.000	500.000	1.450.000	235.000	13.215.000				
Cereali	37	45.000	1.665.000	170.000	50.000	180.000	120.000	1.145.000				
Ortive	360	30.000	10.800.000	400.000	700.000	1.500.000	220.000	7.980.000				
Industriali	480	11.000	5.280.000	500.000	550.000	1.500.000	120.000	2.610.000				
Riduzione	resa unitaria (q/ha)	ricavo unitario	PLV	costo fertilizzanti	costo diserbo e fitofarmaci	altri costi colturali	maggiori costi	reddito	economie (compreso il minor costo raccolta)	minore reddito / ha	premio (euro/ha)	
Oliveto	2		370.000	85.000	-	130.000	-	165.000	580.000	-	580.000	300
Vigneto - vino com	20		1.400.000	50.000		200.000	50.000	160.000	1.335.000	170.000	1.165.000	600
Vigneto - vino doc	10		1.200.000	50.000		200.000	-	350.000	160.000	170.000	1.365.000	700
Cereali	5		225.000	60.000		10.000	-	20.000	120.000		295.000	150
Ortive	40		1.200.000	200.000		200.000	-	220.000	1.020.000	240.000	780.000	400
Industriali	120		1.320.000	200.000		250.000		400.000	120.000	-	590.000	300

Regione Abruzzo – Direzione Regionale Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Giustificazione degli aiuti per le aziende ricadenti nella I e II fascia
Confronto coltura convenzionale e coltura praticata secondo gli impegni dell'azione 2

NBPA	coltura secondo la NBPA										
	resa unitaria (q/ha)	ricavo unitario	PLV	costo fertilizzanti	costo diserbo e fitofarmaci	altri costi colturali	maggiori costi	reddito			
Oliveto	40	185.000	7.400.000	225.000	90.000	1.000.000	-	6.085.000			
Vigneto - vino com	220	70.000	15.400.000	250.000	700.000	1.350.000		13.100.000			
Vigneto - vino doc	140	120.000	16.800.000	250.000	700.000	1.100.000		14.750.000			
Cereali	42	45.000	1.890.000	230.000	60.000	160.000	-	1.440.000			
Ortive	400	30.000	12.000.000	600.000	900.000	1.500.000	-	9.000.000			
Industriali	600	11.000	6.600.000	700.000	800.000	1.900.000	-	3.200.000			
Azione 2	azione 2 Agricoltura biologica										
	resa unitaria (q/ha)	ricavo unitario	PLV	costo fertilizzanti	costo diserbo e fitofarmaci	altri costi colturali	costi connessi all'Azione	reddito			
Oliveto	35	200.000	7.000.000	180.000	250.000	1.250.000	200.000	5.120.000			
Vigneto - vino com	180	80.000	14.400.000	340.000	400.000	1.900.000	370.000	11.390.000			
Vigneto - vino doc	120	134.000	16.080.000	340.000	400.000	2.100.000	390.000	12.850.000			
Cereali	32	45.000	1.440.000	150.000	-	140.000	100.000	1.050.000			
Ortive	320	32.000	10.240.000	400.000	600.000	1.200.000	210.000	7.830.000			
Industriali	480	11.000	5.280.000	500.000	600.000	1.500.000	250.000	2.430.000			
Riduzione	resa unitaria (q/ha)	ricavo unitario	PLV	costo fertilizzanti	costo diserbo e fitofarmaci	altri costi colturali	maggiori costi	reddito	economie (compreso il minor costo raccolta)	minore reddito / ha	premio (euro/ha)
Oliveto	5		400.000	45.000	-	160.000	-	250.000	200.000	765.000	400
Vigneto - vino com	40		1.000.000	-	90.000	300.000	-	550.000	350.000	1.360.000	700
Vigneto - vino doc	20		720.000	-	90.000	300.000	-	1.000.000	350.000	1.550.000	800
Cereali	10		450.000	80.000	60.000	20.000	100.000	390.000	-	390.000	200
Ortive	80		1.760.000	200.000	300.000	300.000	210.000	1.170.000	200.000	970.000	500
Industriali	120		1.320.000	200.000	200.000	400.000	250.000	770.000	-	770.000	400

Giustificazione degli aiuti per le aziende aderenti all'azione 3

Impegni richiesti che determinano l'aumento dei COSTI (in lire ad ettaro)						
	Collina litoranea		Collina interna		Montagna	
	NBPA	Azione 3	NBPA	Azione 3	NBPA	Azione 3
Predisposizione punti acqua	20.000	150.000	20.000	150.000	30.000	160.000
Costo decespugliamento	30.000	130.000	30.000	130.000	40.000	140.000
Manutenzione del cotico erboso	-	30.000	-	30.000	-	30.000
Maggiore durata del periodo di pascolamento	-	50.000	-	30.000	-	30.000
Pascolamento turnato	20.000	60.000	15.000	45.000	15.000	45.000
	70.000	420.000	65.000	385.000	85.000	405.000
Totale maggiori costi		350.000		320.000		320.000
Premio (eruo/ettaro)		180		160		160

Per gli impegni agroambientali nel loro insieme, vanno indicate le possibilità di combinare diversi impegni e deve essere assicurata la coerenza tra gli impegni

Le azioni sono tra loro combinabili a condizione che interessino superfici diverse della stessa azienda.

Altri elementi

Informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità

Possono accedere a questa misura tutte le aziende agricole iscritte alla CCIAA il cui conduttore, persona fisica o giuridica, risulti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e sia iscritto all'INPS.

Qualora le risorse finanziarie risultassero non sufficienti, si tiene conto delle condizioni di priorità, nell'ordine in cui seguono:

- aziende che non hanno beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 2078/1992;
- *aziende agricole condotte da giovani agricoltori;*
- *altre aziende agricole secondo il criterio del maggior numero di ULU impiegate;*

Definizione delle buone pratiche agricole consuete

Cfr. allegato al presente PSR.

Descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie e delle procedure/norme ad essi applicabili

Gli impegni futuri su contratti in corso derivanti dal precedente periodo di programmazione riferiti al Reg. (CE) n. 2078/92 ammontano, nel complesso della regione Abruzzo, a 46,047 MEuro di cui 23,023 MEuro per la sola quota FEAOG.

Indicatori quantitativi

Gli indicatori sono conformi al documento di lavoro STAR VI/12006/00 IT sugli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale.

Indicatori ambientali. Ripartizione per tipo di utilizzazione del suolo e per azione:

- codifica degli impegni
- obiettivo dell'azione (tutela delle risorse naturali, della biodiversità e/o dei paesaggi)
- livello di concimazione minerale (di cui: N, P e K) di riferimento/livello fissato dall'impegno (kg/ha)
- livello di concimazione organica di riferimento/livello fissato dall'impegno (t/ha)
- densità del bestiame: livello di riferimento/livello fissato dall'impegno (UBA/ha)

Indicatori di realizzazione. Ripartizione per utilizzazione dei terreni (colture annuali, colture permanenti, altro)/azione/obiettivo (biodiversità, paesaggio, risorse naturali) dei dati seguenti:

- numero di beneficiari
- numero di unità ¹ ammissibili agli impegni/realizzate
- premio medio per unità

(¹) Unità di riferimento: si tratta soprattutto di ettari, ma può essere anche UBA (nel caso delle azioni che riguardano le razze minacciate) o km (per la creazione di siepi ecc.).

- premio connesso a investimenti non produttivi (%)
- spese pubbliche totali (di cui: contributo FEAOG)

Altri indicatori:

- zone sensibili dal punto di vista ambientale: superficie classificata (ha), di cui: superficie oggetto di un contratto agroambientale (%).